



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA  
JESOLO**

Via del faro, 24  
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: [ucjesolo@mit.gov.it](mailto:ucjesolo@mit.gov.it)  
P.E.C.: [cp-jesolo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-jesolo@pec.mit.gov.it)

Telefono: 041.968962 – 041.968270  
Fax: 041.968962  
Sito Internet: [www.guardiacostiera.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.it/jesolo)

**Ordinanza di sicurezza balneare  
nr. 21/2021**



*Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo è possibile collegarsi al sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo> oppure scansionare con il proprio smartphone il qr-code sopra riportato.*

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo,

- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;
- VISTA:** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 e successive modifiche, recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il nuovo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTO:** l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l’articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;
- VISTI:** i Decreti Ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTO:** il Decreto 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;
- VISTA:** la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 4/11/2002 recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
- VISTO:** il “Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” edizione 2 del 16 luglio 2015 emendamento 2 del 22 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Rep. II° Uff. I°, riguardante le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione degli stessi;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTI:** i dispacci prot. n. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tutti relativi all’attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- VISTE:** le vigenti Ordinanze sulle attività balneari ed i Regolamenti d'uso del demanio marittimo dei Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treporti, nonché le linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile del Comune di Jesolo;
- VISTA:** la nota circolare n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA:** la nota circolare n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTE:** le note Circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999, e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A-1090 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale;
- VISTA:** la nota circolare n. 120 – Serie I – Titolo *Demanio Marittimo* prot. n. DEM2A-1268 in data 24.5.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Regolamentazione relativa alle moto d'acqua";
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- VISTA:** la vigente Ordinanza "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" n. 51/2019, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto "Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi Sile e Piave";
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto "Disciplina dell'imbarco/sbarco passeggeri delle unità minori adibite al trasporto passeggeri sulle spiagge e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Jesolo";
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto "Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto";

- VISTA:** la vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto "Procedure operative aeree in caso di incendi boschivi";
- VISTA:** l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 10/2019 del 9/5/2019 "Sicurezza Balneare";
- VISTA:** la nota prot. n. 22813 del 12/2/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le attività territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale del Veneto che conferma, in caso di installazione di VHF, l'obbligatorietà per le unità navali adibite a soccorso (assimilate ad unità da diporto) di dotarsi di una licenza di esercizio per apparati radioelettrici VHF e per ogni utilizzatore del possesso del certificato limitato di radiotelefonista senza esami RTF;
- VISTA:** la nota prot. n. 23591 datata 8/9/2015 della Direzione Marittima del Veneto che sottolinea di valutare la problematica dell'uso delle unità navali nel servizio di salvamento sotto il più importante aspetto organizzativo, implementando una disciplina che risulti correttamente gestita e materialmente svolta da soggetti adeguatamente formati, brevettati ed aventi titolo e di verificare la presenza di una efficiente rete di comunicazione tra le singole postazioni, nonché l'impiego di personale qualificato in relazione all'evento;
- CONSIDERATO:** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e, come tale, costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la disciplina delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Jesolo;
- PRESO ATTO:** di quanto contenuto nella nota prot. n. 12886 datata 27.5.2020 della Direzione Marittima del Veneto, inviata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- TENUTO CONTO:** che il litorale del Circondario Marittimo di Jesolo è costituito in gran parte da costa bassa con spiaggia estesa, intervallata da pennelli o moletti (opere di difesa costiera), con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo;
- RITENUTO:** opportuno dettare le seguenti disposizioni, per rendere maggiormente sicura la balneazione e la fruizione delle spiagge, nonché tutte le attività connesse con i pubblici usi del mare, anche in considerazione della notevolissima affluenza turistica nel periodo estivo;
- VISTA:** la propria nota prot. n. 2893 datata 30.4.2021 trasmessa ai Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti avente ad argomento "Nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare. Regolazione degli aspetti di sicurezza della balneazione e del servizio di salvamento. Livelli minimi essenziali";

# ORDINA

## Articolo 1

### **(Disposizioni generali)**

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite dalle Amministrazioni Civiche insistenti lungo il litorale dell'intero Circondario Marittimo di Jesolo.
- 1.2 Durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari di strutture ricettive che offrono servizi in spiaggia inerenti le attività balneari (e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione) devono attivare e garantire il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità disciplinate dai Comuni competenti per territorio, unitamente a quelle previste al successivo articolo 3.
- 1.3 I concessionari (ed i Comuni, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione) hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti (ad esempio: presenza di buche, fossi, scogli semisommersi/sommersi/affioranti, vortici, fondali insufficienti o con improvvisi approfondimenti, etc.), con cartelli indicatori ritenuti idonei, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco).  
Dovrà, altresì, essere intrapresa ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
- 1.4 L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge in premessa richiamata.

## Articolo 2

### **(Zone di mare riservate ai bagnanti)**

- 2.1 In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dai Comuni rivieraschi, durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione.
- 2.2 Al di fuori del periodo di cui al comma precedente, qualora il gestore di una struttura balneare intenda avvalersi della possibilità di offrire la balneazione deve adottare i medesimi presidi di sicurezza previsti dalle ordinanze comunali.
- 2.3 Durante la stagione balneare (ovvero ricorrendo i presupposti di applicazione del comma 2.2) i concessionari di strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione (e le civiche Amministrazioni, per le zone di spiaggia libera) hanno l'obbligo di collocare, di riposizionare in caso di eventi meteo marini che ne provochino lo scarroccio (o la perdita) e di rimuovere al termine dei citati periodi:
  - a. le boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite della zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione (500 metri dalla battigia);

- b. le boe o gavitelli di colore bianco, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure (metri -1,00 di profondità dal livello medio mare), entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto;
  - c. le boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori, ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: **“ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DI ...”**, segnalanti eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti;
  - d. le boe o gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata all'articolo 7 della presente Ordinanza.
- 2.4 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio e non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma punti a) e b), dovranno:
- informare questa Autorità Marittima;
  - provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori (riprodotti almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute), ben visibili ed anche in corrispondenza dei relativi accessi a mare, aventi la seguente dicitura:

**ATTENZIONE:**

**“LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO”**

**ATTENZIONE:**

**“LIMITE ACQUE SICURE (-1,00 METRI) NON SEGNALATO”**

**ATTENZIONE:**

**“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**

- 2.5 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è sempre VIETATO tuffarsi dai moli o dai pennelli (opere di difesa costiera) presenti lungo il litorale dei Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treporti, nonché dalle piattaforme galleggianti e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.
- 2.6 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati anche nella zona riservata ai bagnanti, devono ottenere idonea autorizzazione dall'Ente Locale.
- 2.7 I gestori delle piattaforme galleggianti e dei parchi giochi acquatici devono, altresì:
- a. segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
  - b. riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e praticarvi attività di immersione.
- 2.8 I soli gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato Piano di Salvataggio, che deve essere trasmesso anche a questa Autorità Marittima almeno sette giorni prima del periodo di funzionamento per il pubblico.

- 2.9 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è VIETATO alle unità navali:
- a. il transito;
  - b. l'ormeggio e l'ancoraggio, salvo i casi autorizzati da specifiche disposizioni emanate da chi ne abbia titolo;
  - c. l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti da precedente comma 2.3.
- 2.10 Dagli obblighi del precedente comma sono esentati:
- a. i piccoli natanti a propulsione a remi/pale (quali, ad esempio: jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili) per il solo transito nella zona, fermi restando i divieti riportati ai commi 2.9.b e 2.9.c;
  - b. i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze di Polizia);
  - c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
  - d. i mezzi nautici in possesso di specifica autorizzazione;
  - e. i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", i quali dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
- 2.11 In deroga ai divieti di cui al precedente comma 2.10 è, invece, consentito il transito e l'ancoraggio delle unità da diporto nelle zone di mare sotto indicate:
- a. specchio acqueo "Laguna del Mort" nel Comune di Jesolo (dalla diga Nord del porto di Cortellazzo alla diga Sud della foce della Laguna del Mort), in quanto antistante spiagge difficilmente accessibili da terra.  
  
La predetta zona, entro i 500 metri dalla costa, dovrà comunque essere raggiunta esclusivamente con propulsione a remi, con divieto assoluto di navigazione a motore e/o a vela (ovvero attraverso i corridoi di lancio, qualora presenti);
  - b. campo di ancoraggio antistante località denominata "Punta Sabbioni" nel Comune di Cavallino-Treporti, nello specchio acqueo adiacente il faro Pagoda, nel tratto di mare distante 30 metri dalla diga foranea, compreso tra 100 metri dalla battigia e sino a 300 metri dalla battigia stessa, per un fronte di 200.  
  
In tale zona di mare l'ancoraggio è permesso soltanto in presenza di delimitazione dell'area con gavitelli di colore rosso, posti ad una distanza di 10 (dieci) metri l'uno dall'altro e collegati tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione, munita di appositi elementi galleggianti rossi o arancione.  
  
Per raggiungere il campo di ancoraggio le unità da diporto dovranno utilizzare il corridoio di lancio posizionato in adiacenza al campo stesso.  
  
All'interno di detto campo e del corridoio adiacente devono essere osservate le medesime regole di comportamento previste dal successivo art. 7 per l'accesso e il transito nei corridoi di lancio.

Se, anche a causa dell'azione del mare, le boe/gavitelli delimitanti il campo di ancoraggio dovessero essere spostate o rimosse riprenderà immediatamente vigore il divieto riportato al precedente comma 2.9 fino al ripristino dei segnalamenti.

### **Articolo 3**

#### **(Disciplina particolare per il servizio di salvamento)**

- 3.1 I concessionari di strutture ricettive che offrono servizi in spiaggia inerenti le attività balneari (e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione e non offerti in concessione) devono attivare e garantire il servizio di salvataggio, secondo gli orari e le modalità disciplinate dalle civiche Amministrazioni competenti per territorio.
- 3.2 Il servizio di salvataggio, ai fini della locale organizzazione di soccorso in mare (S.A.R. – *Search and Rescue*), deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è soggetto al censimento di questa Autorità Marittima. A tal fine, i relativi piani di salvataggio devono essere trasmessi all'Autorità Marittima almeno 7 (sette) giorni prima del periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari.
- 3.3 I piani di salvataggio devono contenere le seguenti informazioni:
  - a. estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
  - b. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata l'altana dell'assistente bagnanti);
  - c. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVATAGGIO" o sinonimi;
  - d. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvamento;
  - e. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
  - f. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF;
  - g. patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
  - h. recapiti telefonici (cellulare) degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile;
  - i. procedure operative programmate nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico;
- 3.4 Durante l'uscita in mare con l'acquascooter il conduttore e la persona abilitata al salvamento, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, dovranno indossare la cintura di salvataggio e l'idoneo il casco protettivo.
- 3.5 I responsabili del servizio di salvataggio – *ovvero i concessionari* – devono segnalare senza ritardo all'Autorità Marittima il verificarsi di eventuali incidenti e/o eventi straordinari, in corso o conclusi, attinenti la sicurezza della balneazione o della navigazione.

Entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento, essi dovranno, inoltre, fornire alla stessa Autorità Marittima la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato 1 della presente Ordinanza), compilata in ogni sua parte.



3.6 Fermo restando il natante obbligatorio da tenere presso la postazione di salvataggio, occorre la preventiva comunicazione scritta a questo Ufficio Circondariale Marittimo circa le ulteriori, eventuali, dotazioni da destinare esclusivamente al servizio di salvamento (ad esempio: *rescue board*, SUP, etc.).

Ne consegue, comunque, che il responsabile del servizio di salvamento si fa carico della responsabilità derivante dall'impiego delle ulteriori eventuali dotazioni richieste.

È rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo da utilizzare, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteo marine, distanza dal pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi, etc.).

Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero ed, infine, essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, sin dal momento dell'intervento.

3.7 Ogni mezzo nautico a motore inserito nel piano di salvamento deve essere dotato di apparato VHF portatile per le comunicazioni di soccorso sul canale 16 VHF/FM (156.800 MHz) con l'Autorità Marittima.

Lo stesso apparato può essere impiegato dal personale abilitato anche durante lo stazionamento sull'altana/torretta.

3.8 L'assistente bagnanti adopererà un unico segnale, con funzione monitoria, costituito da una bandiera ROSSA, da issare sulla torretta e/o apposito pennone quando lo stato del mare, le condizioni meteorologiche o altre situazioni contingenti risultino pericolose per la balneazione.

In tale circostanza, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora.

3.9 Muovendo dal presupposto che l'assetto complessivo del servizio di salvamento è la risultante – *a livello dispositivo, così come disciplinato dalle civiche Amministrazioni competenti per territorio* – di una valutazione complessiva del rischio, è fondamentale affermare che l'individuazione dei periodi e degli orari di erogazione del servizio, le caratteristiche e l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, nonché il numero di risorse umane da impiegare, debbano ineluttabilmente essere parametrati in funzione tanto di una analisi del rischio quanto di criteri oggettivi di probabilità e causalità.

Questo assunto comporta:

- in primo luogo, che le modalità di erogazione del servizio di salvamento siano concepite in funzione del grado di visibilità degli specchi acquei da vigilare, nonché dei tempi di intervento necessari per raggiungere eventuali bagnanti in difficoltà;
- in secondo luogo, che i periodi e gli orari di erogazione del servizio vengano decisi tenendo in debita considerazione il grado di affollamento delle spiagge e che, pertanto, non subiscano riduzioni o interruzioni di continuità che non siano giustificate da un'accertata ed effettiva minore presenza di bagnanti sulle spiagge.

#### **Articolo 4**

#### **(Zone di mare vietate alla balneazione)**

- 4.1 La balneazione è permanentemente vietata:
- a. nei porti;
  - b. nelle darsene;
  - c. nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
  - d. nel raggio di metri 100 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura delle foci;
  - e. fuori dai porti o ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle per l'attracco di unità passeggeri ovvero scogliere;
  - f. nelle immediate vicinanze dei moli o dei pennelli, in quanto ciò potrebbe comportare rischio di ferimento a causa della presenza di mitili;
  - g. all'interno dei corridoi di lancio autorizzati ed appositamente segnalati;
  - h. all'interno dell'area di ancoraggio in località "Punta Sabbioni";
  - i. nelle zone di mare vietate alla balneazione per motivi igienico sanitari o di altra natura, individuati con ordinanza delle competenti Autorità;
  - j. nello specchio acqueo in adiacenza alla diga sud, segnalata dal fanale rosso, presso la foce del fiume Piave e per una distanza di 150 metri.
- 4.2 Al fine di rafforzare l'interdizione riportata al precedente punto j), in considerazione degli incidenti verificatisi nel corso degli anni e stante la particolare pericolosità delle condizioni marine del sito, sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Jesolo posizionare sulla spiaggia ed in acqua ogni 30 metri una adeguata e ben visibile cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) **DIVIETO DI BALNEAZIONE**.

## Articolo 5

### **(Prescrizioni per la tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione)**

- 5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in metri 5 dalla battigia, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.
- 5.2 Fermo restando quanto prescritto e regolamentato dalle civiche Amministrazioni di Jesolo e Cavallino-Treporti, sulle spiagge e nelle acque del Circondario Marittimo, è VIETATO:
- agli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera b del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquee ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi), nonché il decollo e l'atterraggio degli stessi. Sono esentati da tale divieto i mezzi delle forze di polizia, del 118 e quelli opportunamente autorizzati;
  - lanciare dai velivoli che sorvolano le spiagge ed i tratti di mare destinati alla balneazione sopra menzionati qualsiasi oggetto liquido o solido ovvero effettuare pubblicità mediante lancio di volantini.
- 5.3 Per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei SAPR, le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'E.N.A.C. per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando a quanto disciplinato con il regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'E.N.A.C. richiamato in premessa e successive

modificazioni ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

## **Articolo 6**

### **(Disciplina della pesca ed attività subacquee)**

- 6.1 Durante la stagione balneare nella zona di mare riservata ai bagnanti, nelle 24 ore, è vietato l'esercizio di qualunque tipo di pesca previsto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e del relativo regolamento di attuazione richiamati in premessa e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, purché l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- 6.3 È vietato praticare la pesca sportiva da unità navali nelle foci dei fiumi Sile e Piave e per un raggio di 200 metri dalle stesse.
- 6.4 È vietata la pesca subacquea fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia.  
È, altresì, vietato attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica.  
La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- 6.5 Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca.  
Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore.  
Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
- 6.6 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n. 6/2017 del 29.4.2017.
- 6.7 I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate ai bagnanti devono avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non lunga più di 3 (tre) metri ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immersi.

## **Articolo 7**

### **(Disciplina dei corridoi di lancio)**

- 7.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, come definita dalle civiche Amministrazioni competenti, salvo espresse eccezioni, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia di qualunque unità deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
- 7.2 I corridoi devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
  - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;

- c. delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri. I gavitelli, per i primi 100 metri, dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione munita di galleggianti di colore rosso/arancio al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
- d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione:

**“ATTENZIONE – CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.**

La suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno;

f. collocati in posizione perpendicolare alla spiaggia.

7.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.

7.4 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 7.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.

Il corridoio di lancio – *quando installato* – è fruibile liberamente.

7.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.

7.6 Tutte le unità navali a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

7.7 In deroga a quanto previsto all'articolo 2.9, è consentito l'ormeggio e l'ancoraggio di n. 1 (una) unità navale individuata in idoneo atto autorizzativo da parte della competente Amministrazione comunale.

7.8 Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle previsioni normative dettate da questa Autorità Marittima con Ordinanza n. 5/2009 del 29/3/2009.

### **Articolo 8**

**(Disciplina particolare dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino galleggianti “*big banana*” e simili, locazione e noleggio delle unità da diporto, delle moto d'acqua o acquascooter, jet-ski e natanti similari)**

8.1 Come disciplinato dall'ordinanza del Capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e, comunque, navigare in dislocamento.

- 8.2 La locazione ed il noleggio di natanti da diporto è disciplinata da apposita Ordinanza, richiamata in premessa, a cui si dovrà fare riferimento.
- 8.3 Si specifica che le unità nei fiumi Sile e Piave con propulsione esclusivamente “a remi” potranno transitare alle foci e nei canali comunicanti con il mare a condizione che siano simultaneamente rispettate le seguenti prescrizioni:
- appartenenza ad associazioni/gruppi sportivi;
  - attività di allenamento dei propri soci;
  - le unità con propulsione esclusivamente “a remi” debbono essere scortate/accompagnate e/o trainate e, comunque, essere sempre sotto vigilanza da parte di una o più unità a motore;
  - richiesta (anche tramite VHF) di un preventivo nulla osta alla Sala Operativa di questo Comando.
- 8.4 I windsurf e le unità a vela con superficie velica inferiore a 4 metri quadrati:
- possono navigare nella fascia dei 500 metri dalla costa esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio appositamente predisposti ed autorizzati;
  - non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;
  - possono navigare solo in ore diurne;
  - i conduttori di tali unità devono utilizzare un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio) indipendentemente dalla distanza dalla costa cui navigano.
- 8.5 L'utilizzo del kitesurf è consentito solo in ore diurne oltre 500 metri dalla costa e non oltre 1 miglio dalla battigia. Tali mezzi, sospinti da aquilone/paracadute, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche disciplinate da apposita Ordinanza.
- Ai kitesurf è fatto, altresì, divieto di navigare:
- a meno di 500 metri dagli impianti di mitilicoltura;
  - a meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
  - attraversando la rotta di ingresso e di uscita dalle foci dei fiumi Sile e Piave;
  - nelle zone frequentate dai bagnanti.
- 8.6 I kitesurf possono essere condotti solo da coloro che abbiano almeno 14 anni, che devono indossare una cintura di salvataggio o un trapezio galleggiante; devono essere dotati di un dispositivo che – *in caso di emergenza* – permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento.
- 8.7 In caso di locazione, i mezzi locati devono mostrare sullo scafo un numero progressivo in carattere arabo (1-2-3-...) ed il nome della ditta/ragione sociale.
- È cura del locatore adoperarsi per favorire il rientro dei mezzi locati in caso di cattive condizioni meteo-marine e, comunque, in caso di esposizione della bandiera rossa.
- 8.8 I natanti a remi od a pedali (comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P. e similari):
- possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza;

- non possono, comunque, navigare oltre i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone così come previsto dall'articolo 60 del D.M. 146 in data 29.07.2008 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.

8.9 La circolazione delle moto d'acqua è consentita solo in orario diurno ed alle seguenti condizioni:

- a. è vietata la navigazione nella zona di mare riservata alla balneazione (500 metri dalla battigia) e nell'ulteriore "fascia di rispetto e di sicurezza" di 50 metri verso il largo a partire dal limite dei 500 metri dalla costa;
- b. tali unità potranno navigare in planata solo oltre i 1000 metri dalla costa (in ossequio a quanto previsto al precedente articolo 8.1);
- c. la navigazione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le altre unità, con divieto assoluto di praticare evoluzioni nelle vicinanze delle stesse.

8.10 La condotta delle moto d'acqua è vietata ai minori di 18 anni ed il conducente dovrà essere in possesso di patente nautica.

Il conducente ha, altresì, l'obbligo di dotarsi di dispositivo che assicuri lo spegnimento del mezzo in caso di caduta.

8.11 Durante la navigazione il conducente e l'eventuale passeggero, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, devono indossare un idoneo casco protettivo ed una cintura di salvataggio di tipo approvato.

8.12 Il paracadutismo ascensionale ed il traino di galleggianti (comunemente denominati "banane" e simili) sono disciplinati da apposita Ordinanza a cui si dovrà far riferimento.

Ad ogni modo, è vietato l'esercizio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa (e, comunque oltre le boe rosse che delimitano la zona di mare riservata alla balneazione), nonché all'imboccatura delle foci dei fiumi Sile e Piave.

L'esercizio delle suddette attività è limitato esclusivamente alle ore diurne con mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort e nel pedissequo rispetto delle norme tecniche dettate dal costruttore.

8.13 A bordo dell'unità trainante il comandante, in possesso di patente nautica e di idoneo brevetto di salvamento, deve essere assistito da una persona in possesso di idoneo brevetto di assistente bagnante ovvero da una persona con patente nautica.

8.14 A tutte le unità navali (diporto, pesca, traffico) è, altresì, vietato:

- a. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
- b. avvicinarsi a meno di 100 metri da boe, galleggianti, gavitelli previsti per la segnalazione di attrezzature da pesca professionale;
- c. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle unità impegnate nello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di galleggianti, kitesurf e attività similari;
- d. avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi Militari – *di qualunque nazionalità* – ancorate nelle acque del Circondario Marittimo.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni finali)**

- 9.1 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo nonché delle civiche Amministrazioni di Cavallino-Treporti e di Jesolo. Deve essere, inoltre, esposta a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, etc., situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti.
- 9.2 È fatto obbligo agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria far osservare la presente Ordinanza.
- 9.3 I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti a norma di Legge.
- 9.4 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga l'Ordinanza nr. 10/2019 del 9/5/2019.

Cavallino-Treporti, 10.5.2021

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Francesco SANGERMANO**

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e  
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.
---



Allegato n. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare  
nr. 21/2021



ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA DI JESOLO  
Tel: 041968962 – Fax 041968270  
e-mail: ucjesolo@mit.gov.it

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

Data evento \_\_\_\_\_ Ora evento \_\_\_\_\_  
Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_  
Spiaggia libera \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Tipo evento \_\_\_\_\_

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt. _____
Condizioni Meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
Stato del mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso   <input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte
<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata		<input type="checkbox"/> Bandiera rossa non issata	

**DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:**

Residenza assistito: \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_  M  F  
Stato se stranieri: \_\_\_\_\_

**CAUSA INCIDENTE**

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Punture di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento  Nessuna  Guardia Costiera  
 118  Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti  
Compilatore e Firma \_\_\_\_\_  
Nome per esteso e firma dell'Organizzatore  
responsabile del servizio di salvataggio \_\_\_\_\_

**N.B.** La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (se previsto, per il tramite dell'Autorità Marittima locale).



**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE  
E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI**


<p align="center"><b>NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE</b></p>	
<p align="center"><b>DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO</b></p>	<p align="center"><b>CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0412405711</b></p>
<p align="center"><b>UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO</b></p>	<p align="center"><b>CANALE 16 VHF/FM tel. 041/968962</b></p>
<p align="center"><b>N.U.E.</b></p>	<p align="center"><b>112</b></p>
<p align="center"><b>POLIZIA LOCALE DI JESOLO</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0421359190</b></p>
<p align="center"><b>POLIZIA LOCALE DI CAVALLINO-TREPORTI</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0412909711</b></p>
<p align="center"><b>POLIZIA LOCALE DI ERACLEA</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0421234350</b></p>
<p align="center"><b>COMUNE DI JESOLO</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0421359111</b></p>
<p align="center"><b>COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0412909711</b></p>
<p align="center"><b>COMUNE DI ERACLEA</b></p>	<p align="center"><b>tel. 0421234111</b></p>



## PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società di salvamento operante

<b>Committente:</b>	
<b>IN FORMA SINGOLA</b>	Concessionario di struttura balneare:
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere):
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio
<b>IN FORMA COLLETTIVA</b>	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9




		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		...	
		...	
		...	

**RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE**

Stagione Balneare anno \_\_\_\_\_

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____
Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____



Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	<b>Coordinate Geografiche</b> (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____




Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio: <b>(ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)</b>			
Numero	Tipo	VHF Si/No	estremi Assicurazione
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
...			



Assistenti Bagnanti impiegati (ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA')		
N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1	Nome _____	<b>Assistente Bagnanti M.I.P.</b> FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Cognome _____	<b>Patente Nautica n:</b> _____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
	Data nascita _____	<b>B.L.S. – B.L.S.D.</b> Rilasciato da _____ Scadenza _____
	Luogo nascita _____	<b>Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento</b> n. _____ Rilasciata da _____ del _____
	Recapito Telefonico _____ _____	<b>Patentino RTF</b> SI NO


N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
2	Nome _____	<b>Assistente Bagnanti M.I.P.</b> FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Cognome _____	<b>Patente Nautica n:</b> _____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
	Data nascita _____	
	Luogo nascita _____	



	Recapito Telefonico _____  _____	<b>B.L.S. – B.L.S.D.</b> Rilasciato da _____ Scadenza _____
		<b>Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento</b> n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		<b>Patentino RTF</b> SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
3	Nome _____	<b>Assistente Bagnanti M.I.P.</b> FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Cognome _____	<b>Patente Nautica n:</b> _____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
	Data nascita _____	<b>B.L.S. – B.L.S.D.</b> Rilasciato da _____ Scadenza _____
	Luogo nascita _____	<b>Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento</b> n. _____ Rilasciata da _____ del _____
	Recapito Telefonico _____  _____	





		<b>Patentino RTF</b> SI NO
--	--	-------------------------------

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
		<b>Assistente Bagnanti M.I.P.</b> FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	<b>Patente Nautica n:</b> _____ Rilasciata da _____ Il _____ Scadenza _____
	Cognome _____	
	Data nascita _____	<b>B.L.S. – B.L.S.D.</b> Rilasciato da _____ Scadenza _____
...	Luogo nascita _____	
	Recapito Telefonico _____	<b>Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento</b> n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		<b>Patentino RTF</b> SI NO

REFERENTE DEL SERVIZIO
Generalità
Nome _____



Cognome \_\_\_\_\_

Data nascita \_\_\_\_\_

Luogo nascita \_\_\_\_\_

Recapito Telefonico \_\_\_\_\_

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE

\_\_\_\_\_